



CAVA MONTEODORO S.r.l.

PEC: cavamontedoro@pec.it

Comune di Martina Franca (TA)

Settore Urbanistica

Settore Ambiente

PEC: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto

Settore Pianificazione e Ambiente

PEC: protocollo@pec.provincia.ta.it

Oggetto: Proponente: CAVA MONTEODORO S.r.l. – Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. relativa al progetto per la riattivazione della cava per l'estrazione di inerti, sita nel Comune di Martina Franca (TA) in via per Ceglie km.8 C.da Pipiriello ai sensi della L.R. 22/2019.

In riferimento al procedimento di cui in oggetto, facendo seguito alle note del Servizio scrivente prot. n. 46142/2024 e 0108266/2024 e a riscontro della comunicazione della Società CAVA MONTEODORO, inviata a mezzo PEC in data 11.04.2024 (prot. n. 0182095/2024), con cui codesta Società ha fatto presente che *“al fine di evitare rimodifiche continue degli elaborati progettuali, la società ottempererà a quanto richiesto a valle della conclusione della Conferenza dei Servizi, e quindi al ricevimento di eventuali richieste da parte degli Enti interessati”*, si ribadisce che il Servizio scrivente esprime il proprio parere di competenza ex art. 4 della l.r. 22/2019 nell'ambito del procedimento unico di cui in oggetto. Pertanto si invita codesta Società ad ottemperare alle richieste di adeguamento del progetto di coltivazione e recupero al fine di consentire ai diversi enti (compreso questo Servizio) di esprimersi su elaborati progettuali univoci e aggiornati.

In ogni caso, in attesa del pieno riscontro a quanto richiesto con nota prot. n. 46142/2024, esaminata la documentazione progettuale inviata da codesta società a mezzo PEC in data 11.04.2024, si fa presente che:

- In merito alla Tavola 6 si rileva che la posizione della tracce correlate alle due sezioni A-A' e B-B' trasla progressivamente precludendo la possibilità di analizzare coerentemente l'evoluzione temporale del singolo settore di riferimento. È pertanto opportuno che la sequenza delle sezioni (in un numero congruo e ben distribuito) rappresentate per descrivere l'evoluzione della morfologia di scavo, ripristino e recupero si riferisca sempre alla stessa traccia riportata nelle planimetrie relative alle diverse fasi. Inoltre le tavole grafiche del piano di coltivazione e recupero devono indicare dislocazione ed evoluzione morfologica degli eventuali aree di deposito degli scarti, materiali sterili e terreno vegetale. Gli elaborati devono illustrare, in particolare, le relazioni spaziali, funzionali e logistiche e il coordinamento tra le aree oggetto di coltivazione, le aree oggetto di ripristino e le aree in fase di recupero ambientale.
- In merito alla gestione del terreno vegetale, di terre e rocce da scavo e MPS, quanto riportato nella relazione tecnica (R2_RELAZIONE TECNICA VARIANTE COLTIVAZIONE E RIPRISTINO) e nella Tavola 6 (Tav. 6 bis - Fasi lavorati) deve essere coerente con quanto riportato nel piano gestione rifiuti (R5_Piano gestione rifiuti estrazione DLgs 117).
 - Nella relazione tecnica (R2_RELAZIONE TECNICA VARIANTE COLTIVAZIONE E RIPRISTINO) è riportato che *“Per il recupero ambientale si prevede la messa in deposito del seguente materiale: a) Materiale proveniente da impianti autorizzati al recupero di rifiuti e produzione di materie prime secondarie (MPS); b) Materiale proveniente da attività di scavo, lavorazione, taglio e lavaggio della pietra naturale e degli inerti in cui siano assenti corpi estranei compresi frammenti o frazioni di materiale quali detriti, macerie, frammenti di laterizi, asfalto (D.P.R. 120/2017).”*
 - Nell'elaborato R5_Piano gestione rifiuti estrazione DLgs 117, a pag. 11 è riportato che *“Il materiale derivante dalle operazioni di movimentazione dello strato più superficiale del terreno riguarda “terre non inquinate” che viene interamente riutilizzato per la ricomposizione ambientale del sito (...) sono previsti accumuli temporanei dello strato più superficiale del terreno per un periodo superiore a 3 anni (...) e saranno ubicati all'interno del*



perimetro del sito minerario autorizzato in funzione delle esigenze ricompositive come previsto nell'autorizzazione". A tal proposito si fa presente che tali strutture di deposito non sono riportate nell'elaborato grafico.

- Nella Tavola 6_Fasi di coltivazione è riportato che: *"Per quanto riguarda l'apporto di materiali, si precisa che durante le fasi di ripristino saranno utilizzati materiali di sfrido provenienti da scavi eseguiti nella stessa cava, mentre per quel che riguarda il terreno vegetale, necessario per il ripristino ambientale, sarà fornito da cave di prestito e stoccate direttamente in prossimità dell'area interessata dall'intervento."* Si fa presente che sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare le opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale, comunale e che non risultano autorizzate cave di prestito nel territorio regionale. In ogni caso si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 delle NTA del PRAE, *"Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva per il recupero ambientale delle cave"*. Pertanto l'ipotesi che prevede che *"il terreno vegetale, necessario per il ripristino ambientale, sarà fornito da cave di prestito"* è comunque inattuabile.

Alla luce di quanto sopra richiamato il terreno vegetale necessario al recupero del sito in esame, qualora per le opere di ricostruzione degli orizzonti superficiali di cava non sia sufficiente quello riveniente dalla scopertura che, si rammenta, dovrebbe essere obbligatoriamente stoccato in cava per il successivo recupero, è necessario prevedere l'acquisto delle volumetrie necessarie inserendole nel computo metrico per il dimensionamento delle garanzie finanziarie. Si fa inoltre presente che, come correttamente riportato nel piano di gestione rifiuti di estrazione, i materiali non utili alla commercializzazione devono essere debitamente stoccati in apposite aree all'interno del perimetro di cava.

Quanto sopra ai fini dell'espressione del parere di competenza ex art.4 comma 2 della l.r. n.22/2019, nelle more del pieno riscontro a quanto richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 46142/2024.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Il Responsabile PO
arch. Enrico Ancora

Il Funzionario
dott.ssa Chiara Macchiavelli

Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis